

Foro it., Rep. 1996, voce Comunione e condominio, n. 58

La fonte dell'obbligo del convenuto condominio di sopportare, e del corrispondente diritto del condomino d'installare sul tetto dell'edificio un'antenna rice-trasmittente per radioamatori, può essere ravvisata sia nelle disposizioni di cui alla l. n. 554/1940 che prevede l'obbligo di (r)non opporsi all'installazione di aerei e di cui al d.p.r. 29 marzo 1976 n. 156 che dall'art. 397 disciplina la possibilità d'installare antenne di ricezione di servizi di radiodiffusione in forza del ricorso all'analogia che le norme suddette consentono a causa della loro natura di ius universale, sia nella norma di cui all'art. 21 cost., che tutela la libera manifestazione del pensiero, norma alla quale deve riconoscersi senza dubbio il carattere precettivo.

TRIB - T. Casale Monferrato, 05-12-1994

Mina Ä No?

Giur. merito, 1996, 710

l. 06-05-1940 554/1940

d.p.r. 29-03-1973 156/1973, 397

cost., 21

Foro it., Rep. 1995, voce Edilizia e urbanistica, n. 144

Le opere afferenti l'installazione delle antenne trasmettenti radiotelevisive, ivi comprese le relative cabine di servizio, non incidono, sul piano quantitativo o su quello qualitativo, sull'ambiente urbanistico circostante, s? da determinarne un apprezzabile mutamento, in quanto si tratta di interventi inferiori a quella soglia di rilevanza che li renderebbe meritevoli di considerazione nell'ambito dell'attività amministrativa di regolazione degli interessi urbanistico-edilizi - ordinante l'insediamento umano del territorio - oltre a non costituire un elemento perturbatore della residenzialità della zona in cui essi ricadono.

CSTA - C. Stato, sez. V, 07-09-1995, 1283/1995

Soc. Radio Television Tirol Ä Prov. auton. Bolzano

Foro amm., 1995, 1862

Foro it., Rep. 1994, voce Radiotelevisione, n. 84

Gli art. 1 e 3 l. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l'art. 231 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell'edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell'utenza il diritto all'installazione dell'antenna sulla terrazza dell'edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorchè comporti la rimozione od il diverso collocamento dell'antenna, che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito; ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell'antenna non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all'utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell'antenna.

CASS - Cass., sez. II, 24-03-1994, 2862/1994

Zimbalatti Ä Zimbalatti

Corriere giur., 1994, 1129, n. DE TILLA

Arch. locazioni, 1994, 531, n. MAGLIA

l. 06-05-1940 554/1940, 1

l. 06-05-1940 554/1940, 3

d.p.r. 29-03-1973 156/1973, 231

Foro it., Rep. 1993, voce Comunione e condominio, n. 118

L'art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554 - che sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui - si applica anche all'esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale; ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero; il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi.

TRIB - T. Latina, 16-11-1992

Borrelli Ä Radio Pontina 1

Giur. merito, 1993, 945, n. DE TILLA

l. 06-05-1940 554/1940, 1

Foro it., Rep. 1993, voce Edilizia e urbanistica, n. 396

È soggetta a concessione edilizia la realizzazione di un traliccio porta-antenna radioelettrica di altezza pari a diciannove metri e con basamento di cinque metri per lato, trattandosi indubbiamente di opera che altera stabilmente lo stato dei luoghi: invero, l'avvenuto rilascio, da parte dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell'autorizzazione all'installazione, non è idoneo a sottrarre il manufatto in oggetto all'obbligo della concessione edilizia, posto che il provvedimento in precedenza citato non ha finalità urbanistico-edilizie, bensì solo quella di verificare ed assicurare che non si verificano interferenze nelle frequenze radio.

TAR - T.a.r. Lombardia, sez. II, 08-10-1992, 613/1992

Soc. Sip Ä Com. Melzo

Riv. giur. edilizia, 1993, I, 371

Foro it., Rep. 1992, voce Radiotelevisione, n. 86

Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ovvero non si configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in un'ipotesi di servitù coattiva, ma personale, poiché la norma che lo contempla prescinde, nell'attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'appartamento ed ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario.

PRET - P. Salerno-Eboli, 24-10-1990

Palmentieri Ä Irollo

Arch. locazioni, 1992, 176

c.c., 1102

c.c., 1117

Foro it., Rep. 1991, voce Comunione e condominio, n. 98

Il proprietario di una unità singola situata in un condominio ha un diritto soggettivo all'installazione e alla sostituzione di antenne aeree destinate alla ricezione o alla trasmissione, al quale il condominio non può opporsi, sempre che i lavori vengano eseguiti senza arrecare danni alle strutture condominiali.

PRET - P. Milano, 24-03-1988

Abaco elettronica Ä Cond. Galleria del Corso 4, Milano

Foro pad., 1990, I, 374

Foro it., Rep. 1990, voce Comunione e condominio, n. 64

Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata né l'assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.

CASS - Cass., 03-08-1990, 7825/1990

Del Degan Ä Cond. Malborghetto, Udine

Mass., 1990

Foro it., Rep. 1989, voce Comunione e condominio, n. 62

La deliberazione assembleare che vieta l'installazione di un'antenna autonoma di notevoli dimensioni sul lastrico solare condominiale è legittima quando, a causa del concreto pregiudizio del bene comune, consistente nel suo mutamento definitivo di destinazione, l'installazione medesima configura un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120.

TRIB - T. Roma, 09-06-1986

Anselmo Ä Cond. via Siria 9, Roma

Temi romana, 1988, 453, n. ROSSI

c.c., 1120

Foro it., Rep. 1989, voce Edilizia e urbanistica, n. 388

L'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case.

CSTA - C. Stato, sez. V, 20-10-1988, 594/1988

Daddario Ä Com. Bolzano

Riv. amm., 1989, 76

Foro amm., 1988, 2844

Foro it., Rep. 1988, voce Radiotelevisione, n. 77

Ai sensi dell'art. 397, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni ? competente ad autorizzare l'installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non può sindacarne le dimensioni.

CSTA - C. Stato, sez. V, 20-10-1988, 594/1988

Daddario Ä Com. Bolzano

Cons. Stato, 1988, I, 1221 (m)

d.p.r. 29-03-1973 156/1973, 397

Foro it., Rep. 1986, voce Comunione e condominio, n. 55

È nulla la delibera condominiale che, stante la preesistenza di un impianto centralizzato, vieti l'installazione sul lastrico solare di proprietà comune da parte di un condomino di un'antenna televisiva autonoma, a prescindere dall'eventualità che l'antenna da installare possa realmente pregiudicare l'uso della terrazza da parte degli altri condomini.

CASS - Cass., 06-11-1985, 5399/1985

Acinapura Ä Cond. via Colli Aminei 279, Napoli

Foro it., 1986, I, 707

Arch. locazioni, 1985, 642  
Giust. civ., 1986, I, 387, n. CECCHELLA  
Riv. giur. edilizia, 1986, I, 328  
Giur. it., 1987, I, 1, 133  
c.c., 1102  
c.c., 1120

Foro it., Rep. 1986, voce Comunione e condominio, n. 122

L'art. 1, l. 6 maggio 1940, n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti; tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo; conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio, legittimato dall'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio è il solo locatario e non anche il locatore proprietario dell'appartamento.

CASS - Cass., 25-02-1986, 1176/1986

Cond. salita Pollaiuoli 13, Genova Ä Parodi

Arch. locazioni, 1986, 238

Nuova giur. civ., 1986, I, 522, n. BARENGHI

Giur. it., 1987, I, 1, 133

l. 06-05-1940 554/1940, 1

c.c., 1122

Foro it., Rep. 1985, voce Radiotelevisione, n. 75

La norma dell'art. 397, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, che prescrive ai proprietari di immobili di non opporsi alla installazione nella loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radio-diffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso, e la norma dell'art. 232, 3§ comma, dello stesso decreto (alla quale la precedente rinvia), che impone al proprietario di sopportare senza alcuna indennità il passaggio del personale dell'esercente il servizio per installazione e manutenzione, sono immediatamente applicabili senza necessità di ulteriore normativa regolamentare, che invece riguarda, ai sensi del suddetto art. 397, ultimo comma, il diverso caso della collocazione di impianti di trasmissione radiotelevisiva.

CASS - Cass., 02-08-1984, 4594/1984

Castellucci Ä Sansone

Giust. civ., 1985, I, 411

Riv. giur. edilizia, 1984, I, 832

Giur. it., 1985, I, 1, 782

d.p.r. 29-03-1973 156/1973, 232

d.p.r. 29-03-1973 156/1973, 397

Foro it., Rep. 1984, voce Radiotelevisione, n. 91

Le norme dettate dagli art. 232 e 397 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, con riguardo all'obbligo del proprietario di una porzione di edificio di consentire agli altri abitanti dell'immobile l'installazione di antenne per la ricezione radiotelevisiva ed il passaggio all'uopo necessario, trovano applicazione in-

dipendentemente dall'emanazione di successive disposizioni regolamentari, richieste per il diverso caso della collocazione di impianti di trasmissione radiotelevisiva.

CASS - Cass., 02-08-1984, 4594/1984

Castellucci Ä Sansone

Mass., 1984

d.p.r. 29-03-1973 156/1973, 232

d.p.r. 29-03-1973 156/1973, 397

Foro it., Rep. 1983, voce Radiotelevisione, n. 51

Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della l. 6 maggio 1940, n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 cost., e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore.

CASS - Cass., 16-12-1983, 7418/1983

Rudelli Ä Cerina

Mass., 1983

Foro it., 1984, I, 415

cost., 21

l. 06-05-1940 554/1940

d.p.r. 29-03-1973 156/1973

Foro it., Rep. 1981, voce Radiotelevisione, n. 57

L'installazione di antenne radiotrasmittenti e di aerei esterni (alla quale, e non solo alla installazione di antenne per le radioaudizioni o ricezioni, deve intendersi riferibile la l. n. 554/1940) sulle parti comuni dello stabile è sempre consentita al condomino, purché non turbi la sfera del diritto degli altri partecipanti alla comunione, non solo in ordine al concreto godimento della cosa comune, ma anche rispetto alla possibilità di avvalersi di una pari facoltà

TRIB - T. Roma, 13-10-1980

Cond. via Cadlolo 90, Roma Ä La Conca

Foro it., 1981, I, 3007

Foro pad., 1980, I, 332

l. 06-05-1940 554/1940, 2

d.p.r. 29-03-1973 156/1973, 232

Foro it., Rep. 1981, voce Radiotelevisione, n. 58

I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi, secondo quanto disposto dalla l. n. 554 del 1940, all'installazione nella loro proprietà di un'antenna trasmittente televisiva esterna, appartenente ad un abitante dello stabile o dell'appartamento, purché non impedisca il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione e non arrechi danno alla medesima o a terzi.

TRIB - T. Roma, 27-10-1980

Cond. via A. Govoni 2, Roma Æ Soc. Aladino  
Foro it., 1981, I, 3007  
l. 06-05-1940 554/1940, 1  
l. 06-05-1940 554/1940, 2